

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1289 del 13/03/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA PRAMAR SRL DI BORETTO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1312 del 09/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.7686/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"PRAMAR Srl" – Boretto**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"PRAMAR Srl"** avente sede legale in Comune di **Boretto – Strada Provinciale 358 n.103** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **trattamento e rivestimento dei metalli** ubicato in Comune di **Boretto – Strada Provinciale 358 n.103** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/1982** del **25/02/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Conferma Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/3598/2016 del 07/04/2016 integrata con successiva nota di prot.n.PGRE/1953/2017 acquisita in data 22/02/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Boretto con atto n.prot.2836/2016 acquisito in data 09/05/2016 relativamente alla compatibilità urbanistica;

Visto il nulla-osta acustico rilasciato dal Comune di Boretto ed acquisito agli atti in data 7/03/2017 al prot.n.PGRE/2606/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"PRAMAR Srl"** ubicato nel Comune di **Boretto – Strada Provinciale 358 n.103** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce:

- l'autorizzazione comunale allo scarico dei reflui industriali in fognatura, prot.n.6828 del 05/09/2012 con decorrenza dal 12/05/2013;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia prot.n.46157/131/2013 del 02/09/2013.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Nulla-osta acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PRAMAR Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trattamento e rivestimento dei metalli** negli impianti ubicati in Comune di **Boretto – Strada Provinciale 358 n.103** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

UNITA' 1

EMISSIONE N.1 – SMALTERIA METALLI
 EMISSIONE N.21 – CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO FORNO A TUBI RADIANTI (F3)
 EMISSIONE N.36 – CAMINO DI ALLONTANAMENTO ARIA CALDA SU INGRESSO FORNO 2
 EMISSIONE N.37 – GRANIGLIATRICE
 EMISSIONE N.38 – MACINAZIONE SMALTI
 EMISSIONE N.39 – CAMINO DA LAVAPEZZI N°2 (IMPIANTO CONTINUO) AD ACQUA CALDA E TENSIOATTIVI
 EMISSIONE N.40 – CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (LAVAPEZZI N°2)
 EMISSIONE N.41 – CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (LAVAPEZZI N°2)

UNITA' 2

EMISSIONE N.33 – CAMINO BRUCIATORI A GAS METANO DEL FORNO A TUBI RADIANTI (F4)
 EMISSIONE N.35 – FILTRO A TESSUTO SU SMALTATURA + ESSICCATOIO A GAS METANO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Maggio 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **17 Maggio 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

UNITA' 1

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SMALTERIA METALLI	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	<10	(1)
E2	SABBIATURA A BURATTO	31750	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	<10	(2)
E3	CALDAIA ESSICCATOIO A GAS METANO	400	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi diAzoto	< 5 < 35 < 350	(3)
E4-E4/Bis-E4/Ter	RICAMBIO ARIA LOCALI COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06					
E5	ASPIRAZIONE CAPP A SU CARICAMENTO FORNO ELETTRICO (F1)	2500	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E6	F.T. A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO A TUBI RADIANTI (F2)	680	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E6/A	CAMINO BRUCIATORI A GAS METANO SU FORNO A TUBI RADIANTI (F2) + CAMINO DI EMERGENZA FILTRO FORNI (F2)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(3)
E11	ASPIRAZIONE SOFFIATURA PEZZI IN ZONA INGRESSO FORNO ELETTRICO (F1)	6500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E12	ASPIRAZIONE SMALTERIA (WAGNER-ITEP)	2700	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E12/A	ASPIRAZIONE DA BATTIGANCIO (SMALTERIA WAGNER-ITEP)	2400	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E13	ASPIRAZIONE POLVERI DA SMALTERIA (GEMA) + ARIA CALDA DA INGRESSO FORNO ELETTRICO (F1)	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E14	CAPPA A TIRAGGIO NATURALE SU RAFFREDDAMENTO PEZZI IN USCURA DAL FORNO ELETTRICO (F1)	1800	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E15	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO DA AUTOMEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
E20	ASPIRAZIONE DA SMALTERIA AD UMIDO + ESSICCATOIO A GAS METANO	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(3)
E21	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO FORNO A TUBI RADIANTI (F3)	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(3)(4)
E22	F.T. A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO A TUBI RADIANTI (F3)	800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E22/A	CAMINO DI EMERGENZA SU FORNO A TUBI RADIANTI (F3)	Emergenza					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E23	CAMINO SU RAFFREDDAM. PEZZI DOPO USCITA FORNO	11500	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E24	F.T. A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO ELETTRICO (F1)	800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E24/A	CAMINO DI EMERGENZA SU FORNO A TUBI RADIANTI (F1)	Emergenza					
E25	SALDATURA/PUNTATURA	5500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E26	CAMINO DA LAVAPEZZI n.1 (IMPIANTO CONTINUO AD ACQUA CALDA E TENSIOATTIVI)	1400	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline Fosfati (PO ₄) Ammoniaca e Ione Ammonio (NH ₄)	< 5 < 5 < 5	
E27	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (LAVAPEZZI N.1)	300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(3)
E28	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ARIA CALDA (LAVAPEZZI N.1)	150	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(3)
E36	CAMINO DI ALLONTANAMENTO ARIA CALDA SU INGRESSO FORNO 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E37	GRANIGLIATRICE	1500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	<10	
E38	MACINAZIONE SMALTI	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	<10	
E39	CAMINO DA LAVAPEZZI n.2 (IMPIANTO CONTINUO) AD ACQUA CALDA E TENSIOATTIVI	1300	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline Fosfati (PO ₄) Ammoniaca e Ione Ammonio (NH ₄)	<5 <5 <5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E40	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (LAVAPEZZI N.2)	400	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particolare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(3)
E41	CAMINO BRUCIATORE A GAS METANO PER LA PRODUZIONE DI ARIA CALDA (LAVAPEZZI N.2)	300	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particolare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(3)

(1) Trattandosi di variazione della denominazione dell'emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152,

(2) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/2009

(3) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **materiale particolare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(4) Per tale emissione l'Azienda, **per i soli parametri materiale particolare e ossidi di zolfo**, é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

UNITA' 2

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E31	ARIA CALDA DA SECONDO MODULO DI RAFFREDDAMENTO FORZATO DEI PEZZI IN USCITA DAL FORNO	17000	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E32	FILTRO A DOSAGGIO DI CALCE SU FORNO A TUBI RADIANTI (F4)	1500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particolare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E32/A	CAMINO DI EMERGENZA SU FORNO A TUBI RADIANTI (F4)	Emergenza					
E33	CAMINO BRUCIATORI A GAS METANO DEL FORNO A TUBI RADIANTI (F4)	4000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particolare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(1)(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E35	FILTRO SU SMALTATURA + ESSICCATOIO A GAS METANO	13000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 350	(1)
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particellare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.							
Per tale emissione l'Azienda, <u>per i soli parametri materiale particellare e ossidi di zolfo</u> , é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, di fluoro, di piombo, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità:
 - almeno semestrale per le emissioni n.1 – 6 – 12 – 12/A – 13 – 20 (limitatamente al parametro materiale particellare) – 22 – 24 – 32 - 35 (limitatamente al parametro materiale particellare) – 38;
 - almeno annuale per le emissioni n.2 – 11 – 25 – 26 – 37 - 39
 - almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.3 – 6/A – 20 - 21 – 27 – 28 – 33 – 35 – 40 – 41.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/1982/2016 del 25/02/2016 e successive integrazioni.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06

- Lo scarico oggetto del presente allegato riguarda le acque di reflue derivanti dall'attività di sabbiatura e smaltatura svolta nello stabilimento. Tali acque sono classificate come acque reflue industriali.
- Scaricano in pubblica fognatura anche i reflui domestici dell'insediamento produttivo.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6.000 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Il Comune di Boretto con atto acquisito al prot.n.PGRE/2017/2606 del 7/03/2017, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti n.prot.PGRE/2017/1953 del 21/02/2017, esprime il proprio **nulla-osta acustico** alla realizzazione degli interventi oggetto del progetto presentato.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo acustico** presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998 . Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Si precisa che dovranno essere relazionati/descritti gli eventuali/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione effettuati, qualora necessari, riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.